

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE**DECISIONE F3****del 19 dicembre 2018****concernente l'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul metodo di calcolo dell'integrazione differenziale****(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)**

(2019/C 215/02)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾ ai sensi del quale la Commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽²⁾,

visto l'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004,

visto l'articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009,

considerando quanto segue:

- 1) L'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce che in caso di cumulo di diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di uno o più Stati membri, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo.
- 2) Di conseguenza, per agevolare l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 883/2004, la Commissione amministrativa conviene che è opportuno stabilire una procedura uniforme per l'applicazione di tale articolo per quanto riguarda il confronto tra gli importi previsti dalle due o più legislazioni in questione e la determinazione dell'integrazione differenziale che può essere dovuta dall'istituzione interessata,

deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

DECIDE:

1. L'istituzione dello Stato membro la cui legislazione non è stata designata come prioritaria a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 confronta, per ciascun familiare, l'importo delle prestazioni familiari previste dalla legislazione designata come prioritaria e l'importo delle prestazioni familiari previste dalla legislazione che essa applica.
2. Dopo aver effettuato il confronto per ogni singolo familiare, l'istituzione interessata versa un'integrazione differenziale pari alla differenza tra i due importi.
3. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il presidente della Commissione amministrativa

Bernhard SPIEGEL

⁽¹⁾ GUL 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 284 del 30.10.2009, pag. 1.